

STATUTO ALPINA ACQUE S.R.L.

ART. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "Alpina Acque S.r.l.".

ART. 2

SEDE

La Società ha sede in Forlì, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci. Nel Libro dei Soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono, telefax e l'indirizzo e-mail. Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti il domicilio dev'essere effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad annotarla nel Libro dei Soci.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per la mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 3 - DURATA

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2030 (duemilatrenta).

Essa potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

ART. 4 - OGGETTO

La Società ha per oggetto la promozione e la fornitura di servizi di ingegneria nei settori:

- Idraulico

- Marittimo

- Trasporti

- Geotecnico

- Edile

- Urbanistico

- Elettrico

- Elettronico

L'espletamento degli studi e delle progettazioni di cui sopra comprende tra l'altro le analisi, le ricerche, il calcolo, le sperimentazioni, i rilievi, le indagini, la progettazione impiantistica e le valutazioni ambientali, le direzioni lavori, la contabilità, i collaudi, le competenze in materia di sicurezza, e quant'altro necessario per definire compiutamente le opere oggetto della progettazione, sia essa globalmente effettuata da parte della società, sia relativamente ad opere progettate da terzi, fatto salvo il rispetto di norme di legge in materia di attività professionale.

Al fine di raggiungere il predetto scopo sociale e comunque nei limiti della vigente legislazione, la società potrà inoltre assumere partecipazioni in altre società. La società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione necessaria per il conseguimento degli scopi sociali, ed in particolare potrà compiere tutte le operazioni commerciali, di rappresentanza e di commissione utili ed opportune per il raggiungimento dello scopo sociale e comunque svolgere quelle attività direttamente o indirettamente connesse all'oggetto sociale.

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 516.460,00 (cinquecentosedicimila quattrocentosessanta virgola zero zero) diviso in quote a norma di legge.

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento del

capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

In caso di conferimento di opera o di servizi è necessaria la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria e ciò al fine di garantire, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione di opera o di servizi; in tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

ART. 6 - TRASFERIMENTI DI QUOTE E PRELAZIONE

Qualora un socio intenda trasferire a terzi in tutto o in parte, la propria quota o i diritti di opzione a esso spettanti, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione in proporzione alle quote già rispettivamente possedute.

Per consentire l'esercizio di tale diritto, il socio aspirante alienante deve darne notizia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti gli altri soci risultanti dal libro dei soci, al domicilio di ciascuno di essi indicato nel libro stesso, precisando la quantità della partecipazione che intende cedere, il prezzo della cessione, le modalità di pagamento e il nome degli eventuali aspiranti acquirenti.

La comunicazione dell'esercizio del diritto di prelazione deve essere inviata al socio offerente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla data in cui il socio interessato all'acquisto ha ricevuto notizia dell'offerta in vendita.

Qualora siano più di uno i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, ciascuno di essi concorrerà all'acquisto della predetta quota in proporzione al capitale sociale rappresentato dalla quota già posseduta.

Nell'ipotesi in cui nessun socio eserciti il diritto di prelazione, le quote potranno essere cedute agli aspiranti acquirenti, alle condizioni comunicate, a condizione che gli stessi siano graditi all'Assemblea dei soci.

A tale scopo, il socio aspirante alienante, decorso infruttuosamente il termine come sopra fissato per l'esercizio del diritto di prelazione, dovrà chiedere

all'organo amministrativo della società, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la convocazione dell'Assemblea, da farsi entro i trenta giorni successivi.

Qualora l'Assemblea rifiuti il gradimento degli aspiranti acquirenti proposti dal socio offerente, dovrà motivare tale rifiuto e presentare altro o altri acquirenti in sostituzione di quelli non graditi, a parità di condizioni.

Ove insorgesse controversia sul prezzo richiesto per l'alienazione della quota, questo sarà determinato dall'arbitro nominato ai sensi dell'art. 20.

ART. 7 - RECESSO

È ammesso il diritto di recesso in capo ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, nonché al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché in ogni altra ipotesi prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Si applica l'art. 2473 Cod. Civ. e i seguenti.

ART. 8 - AUMENTO DI CAPITALE

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

In caso di aumento del capitale sociale imputando ad esso le riserve o gli altri fondi disponibili iscritti in bilancio, la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. I soci della società possono decidere che le quote siano loro attribuite

anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti di capitale. Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci iscritti a libro soci mediante raccomandata con A.R.; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della decisione di aumento. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che siano rimaste non optate; se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, potrà, per la parte non sottoscritta, essere collocato presso terzi, salvo che la decisione di aumento non lo escluda e salvo sempre quanto disposto dall'art. 2481 bis - terzo comma - c.c. per il caso di sottoscrizioni parziali. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione anche a terzi, solo nel caso di mancato esercizio del diritto di opzione da parte dei soci, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482 - ter C.C.; in tal caso, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del precedente articolo 7 del presente statuto.

ART. 9 - ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della Società:

- 1) l'Assemblea,
- 2) il Consiglio di Amministrazione,
- 3) il Presidente,

4) il Collegio Sindacale.

ART. 10 - ASSEMBLEA

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti anche nei casi in cui è ammesso il recesso.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 Cod. Civ;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato al precedente art. 4 del presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci.

Ogni quota di Euro 1 (uno) dà diritto ad un voto.

Le Assemblee potranno tenersi presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia.

ART. 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dovrà essere convocata dall'organo Amministrativo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea potrà essere convocata anche dopo, nei casi dell'art. 2364 Cod. Civ., ma comunque non oltre centottanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

L'avviso di convocazione sarà effettuato a mezzo del servizio postale, o in via alternativa a mezzo telefax o posta elettronica, spedito ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la riunione nonchè l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle sopra descritte formalità di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato l'intero capitale

sociale e tutti i componenti in carica dell'organo Amministrativo ed i Sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 12 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico o, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti.

Per la redazione del verbale l'Assemblea nominerà un segretario, anche estraneo. Nei casi di cui all'art. 2480 Cod. Civ. il verbale sarà redatto da notaio.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita e in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità della votazione.

Le deliberazioni possono essere per alzata di mano o, quando si tratti di nomina delle cariche sociali, anche per acclamazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 10 del presente statuto, per i quali le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di quattro quinti del capitale sociale.

I soci che abbiano diritto di intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare all'Assemblea stessa, nel rispetto delle norme di legge, mediante delega scritta, che potrà essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione.

Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società nè dagli Amministratori nelle deliberazioni riguardanti le loro responsabilità.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea vincolano tutti i soci compresi gli assenti e i dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

Qualunque azione per impugnativa delle deliberazioni dell'Assemblea andrà esercitata ai sensi dell'art. 2479-ter Cod. Civ..

ART. 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata, secondo deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, da un Consiglio di Amministrazione con poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione composto da non meno di tre e da non più di cinque Consiglieri. L'Assemblea stabilisce, entro i limiti suddetti e fino a nuova diversa deliberazione, il numero dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge riservati all'Assemblea dei soci, con possibilità di nominare procuratori speciali o alle liti.

Gli Amministratori possono non essere soci, durano in carica per il periodo, anche a tempo indeterminato, di volta in volta stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci, e sono rieleggibili.

Gli Amministratori non possono, senza autorizzazione dell'Assemblea, assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti nè esercitare un'attività concorrente, per conto proprio o di terzi, salvo che questa attività preesista.

In caso di vacanza di uno o più posti di Amministratore sarà provveduto a norma di legge.

Quando si renda dimissionaria la metà o più dei consiglieri in carica o quando i consiglieri vengano a residuarsi a meno della metà, si intenderà senz'altro scaduto l'intero consiglio ed i restanti consiglieri o i soci dovranno convocare l'Assemblea per far luogo alle nuove elezioni.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro

ufficio e l'Assemblea potrà inoltre assegnare loro un'indennità annuale fissa o variabile, e prevedere un'indennità di fine mandato da erogare alla cessazione del rapporto.

ART. 14 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ove non abbia provveduto l'Assemblea il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Il Consiglio nomina un Segretario, che può anche essere scelto fra persone estranee al Consiglio.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telecomunicazione scritta da spedire almeno due giorni prima a ciascun membro del Consiglio.

La convocazione viene fatta dal Presidente a mezzo del servizio postale, o in alternativa tramite telefax o posta elettronica, da spedire almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima a ciascun membro del Consiglio.

Saranno tuttavia valide le riunioni, anche se non convocate come sopra, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale se nominato.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione con un preavviso di almeno sette giorni, salvo i casi di urgenza nei quali potrà essere convocato anche per telecomunicazione scritta.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sedute del consiglio sono convocate e presiedute dal Vice Presidente, se nominato.

Il Presidente, o chi ne fa le veci, dovrà convocare il Consiglio quando ne sia fatta domanda per iscritto da almeno un terzo degli Amministratori in carica, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della metà più uno degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio saranno annotate in apposito libro e i relativi verbali saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

Le adunanze del Consiglio sono tenute presso la sede sociale o in altre località d'Italia.

ART. 15 - AMMINISTRATORI DELEGATI, DIRETTORI TECNICI

Il Consiglio di Amministrazione può nominare con proprio atto deliberativo uno o più Amministratori delegati, a cui può delegare le proprie attribuzioni nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, determinandone i poteri, i limiti e le remunerazioni.

Potrà nominare Direttori Tecnici, ai quali competerà il controllo delle attività tecniche inerenti le prestazioni rese dalla Società.

I Direttori Tecnici potranno essere sia soci che non soci, od anche Amministratori della Società.

ART. 16 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ E DELEGHE

La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in giudizio spetta, con firma individuale al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, anche all'Amministratore delegato o al Vice Presidente, se nominati, con facoltà di promuovere azioni o istanze giudiziarie o amministrative o anche giudizi di revocazione e cassazione.

Il Presidente o l'Amministratore potranno delegare l'uso della firma sociale, con le limitazioni ritenute opportune, a procuratori speciali e mandatarî in genere, nonchè affidare incarichi speciali ai soci od a terzi assegnando ad essi, a corrispettivo delle loro prestazioni, speciali emolumenti ed interessenze.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni e poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più Consiglieri

delegati, fissandone i limiti e la durata.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore delegato potranno designare altra persona, anche estranea al Consiglio, a rappresentare, nei limiti dell'art. 2372 Cod. Civ., la società come azionista nelle Assemblee ordinarie e straordinarie di altre società.

ART. 17 - COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea elegge, secondo le norme di legge in vigore, il Collegio Sindacale, composto di tre Sindaci effettivi e di due Supplenti, determinando i relativi compensi.

Al Collegio Sindacale viene altresì attribuito il controllo legale dei conti nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

ART. 18 - BILANCIO E UTILI

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio sociale, con il conto profitti e perdite, è compilato dall'organo Amministrativo alla fine di ciascun esercizio sociale, secondo le prescrizioni di legge e secondo le buone norme commerciali e corredato da una relazione sull'andamento della gestione.

Il bilancio sociale viene presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione, mediante convocazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 comma 2° Cod. Civ..

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale approvato dall'Assemblea, dopo

prelevata la quota prescritta del 5% (cinque per cento) per la costituzione della riserva legale e fino all'integrazione di essa nella misura prevista dall'art. 2430 Cod. Civ., sono distribuiti ai soci, proporzionalmente alle quote da ciascuno rispettivamente possedute, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

ART. 19 - SCIOGLIMENTO

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge ex art. 2484 del C.C.

Nel caso di cui al precedente comma l'assemblea con apposita deliberazione collegiale da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto dispone il numero dei liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, nel caso di pluralità di liquidatori, la loro nomina, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società, i criteri per la liquidazione ed i loro poteri. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori di applica l'articolo 2489 C.C.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso con gli effetti dell'art. 7 del presente statuto.

ART. 20 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie relative a diritti disponibili che potessero insorgere tra la Società ed i soci, gli Amministratori ed i soci, ivi comprese le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, nonché tutte le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero nei loro confronti, saranno decise da un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Forlì, il quale deciderà secondo diritto, con applicazione delle disposizioni di cui alla vigente normativa di diritto societario e processuale in materia di arbitrato rituale

ART. 21 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

F.to Roberto Mussoni

" MARIO DE SIMONE - NOTAIO